COMUNE DI USSITA
(Provincia di Macerata)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 09.09.2014)

Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Disciplina
Articolo 3 Determinazione dell'aliquota
Articolo 4 Soggetto attivo
Articolo 5 Soggetto passivo
Articolo 6 Esenzioni
Articolo 7 Versamento dell'Addizionale IRPEF
Articolo 8 Soggetti Responsabili
Articolo 9 Disposizioni finali

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Articolo 2
Disciplina

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
Per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,8% annuo, con esenzione per i redditi fino ad euro 10.000,00, e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 4
Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Ussita dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 5
Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'articolo 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
Esenzioni

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
A tal fine, si prevede quale soglia di esenzione il reddito annuo di euro 10.000,00 al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta.
Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 3 al reddito imponibile complessivo.

Art.7
Versamento dell'Addizionale IRPEF

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art.7
Versamento dell'Addizionale IRPEF

Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario..
In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Art.9
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1^ gennaio 2014.